

ANTIGONE

**Le tecnologie dell'informazione in
carcere: realtà, potenzialità,
ambivalenze**

Anno XVI

N. 2



ANTIGONE



ANTIGONE

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: www.antigone.it; e-mail: segreteria@antigone.it

ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino)

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupilizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di Roma Tre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di Roma Tre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna), Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova), Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); LoïcWacquand (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino)

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca)

RESPONSABILI EDITING: Federica Brioschi (Associazione Antigone), Jacopo Lofoco (Università di Torino)

INCOPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per Next New Media e Antigone nell'ambito del progetto Inside Carceri, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>

N. 2/2021 LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE IN CARCERE: REALTÀ, POTENZIALITÀ, AMBIVALENZE

a cura di Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia

INDICE

Editoriale, <i>Perla Arianna Allegri, Stefano Anastasia, Vincenzo Scalia</i>	7
Dalla fobia al clamore? Immaginari e usi delle T.I.C. nelle pratiche e nell'educazione penitenziarie nelle carceri italiane e argentine durante la pandemia, <i>Mauricio Manchado, Giuseppe C. Pillera</i>	13
Connessione instabile. Una prima analisi dell'impatto degli strumenti di comunicazione a distanza nei Poli Universitari Penitenziari nel contesto dell'emergenza pandemica, <i>Chiara Dell'Oca</i>	30
L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione, <i>Stefano Anastasia</i>	47
La telemedicina negli istituti penitenziari: potenzialità, resistenze e prospettive. Intervista al Dr. Claudio Leonardi dell'ASL Roma 2 a cura di <i>Daniela Ronco</i>	59
Vite asincrone, <i>Corrado Cosenza</i>	78
Le tecnologie didattiche in carcere: vincoli e opportunità, <i>Ada Maurizio</i>	94
Il diritto del detenuto al mantenimento delle comunicazioni con l'esterno dell'istituto penitenziario, specie con i familiari, <i>Mario Marcuz</i>	106
ALTRI SAGGI	
La giustizia riparativa tra funzionalità del diritto penale e alternative di paradigmi, <i>Giuseppe Mosconi</i>	123
Isole al largo. Considerazioni ai margini per una nuova cultura della detenzione, <i>Jacopo Lofoco</i>	160

RUBRICA GIURIDICA

Commento alla giurisprudenza. Oltre i cancelli della detenzione amministrativa: la progressiva affermazione del diritto di accesso, *Eleonora Celoria* 184

ARTE E CARCERE

Una questione “privata”. I corpi e lo spazio nel cinema carcerario di Leonardo Di Costanzo, *Guglielmo Siniscalchi* 202

A PROPOSITO DI...

Nuove tendenze della sociologia dell’istituzione penitenziaria in Italia: ricerca scientifica e impegno politico-sociale, *Claudio Sarzotti* 207

AUTORI

223



Il diritto del detenuto al mantenimento delle comunicazioni con l'esterno dell'istituto penitenziario, specie con i familiari

Mario Marcuz¹

Abstract

The article examines the national and international regulations on the relationship the imprisoned person must maintain with the outside world. In particular, it reconstructs the normative evolution, also at the level of ministerial circulars and organisational measures of the D.A.P., of the discipline of interviews with family members and correspondence with the outside world during the pandemic period.

Keywords: Prison, right to correspondence, right to family interviews, Covid-19 pandemic, international law

1. Premessa. L'importanza dei colloqui tra il detenuto e l'esterno del carcere

Il sistema penitenziario italiano accorda importanza al mantenimento di una corrispondenza tra il detenuto e i soggetti posti all'esterno del regime carcerario, *in*

primis i familiari di quest'ultimo. *Ratio* fondante di tale interesse risiede nella considerazione per cui la famiglia deve intendersi come primario luogo di formazione della personalità dell'individuo, secondo il dettato di cui all'art. 2 della nostra Carta Costituzionale per cui "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

¹ Mario Marcuz, Avvocato del foro di Bologna, patrocinante in Cassazione. Si occupa di diritto penale, del lavoro e dell'immigrazione.

dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"; si tratta in altri termini di un soggetto verso cui il detenuto ha diritto a rapportarsi in quanto risorsa fondamentale nel percorso di rieducazione e reinserimento sociale del reo, imprescindibile per il rispetto e l'implementazione di un altro principio costituzionale fondamentale relativo la funzione rieducativa e di risocializzazione della pena enunciato dall'art. 27 Cost.

L'argomento appare poi tanto più centrale se si considera l'elevato numero di soggetti ad oggi ristretti negli istituti penitenziari italiani, ben 55.637, come da dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia aggiornati al 31 agosto 2022¹.

Invero, l'esperienza carceraria deve essere inquadrata non solo quale vicenda all'esito di un giudizio dinnanzi a un Giudice terzo ed imparziale precostituito per legge, ma anche, se non primariamente, come vicenda umana altamente invasiva nella vita del detenuto e della sua famiglia, spesso considerata quale "vittima dimenticata" rispetto alla pena detentiva comminata al proprio caro.

L'esecuzione della pena detentiva giudizialmente irrogata al detenuto e la

chiusura dietro di questi delle porte degli Istituti penitenziari, infatti, determina sovente lo smembramento dell'unità familiare precedentemente costituita, con pesanti ricadute in termini di benessere psico-fisico del soggetto condannato che, lontano dagli affetti e nell'impossibilità di un dialogo e di una vicinanza continua e costante con questi, può andare incontro ad un vero e proprio crollo emotivo-sentimentale, rendendogli peraltro la permanenza presso l'Istituto di pena ancora più insopportabile di quanto già non fosse, potendo nel tempo concretizzarsi in una progressiva disorganizzazione della sua persona ed in un aumento del rischio suicidio cui il medesimo è inevitabilmente soggetto, e più in generale portando all'isolamento personale del reo, con evidenti e negative ricadute in termini di funzione rieducativa e risocializzante della pena.

In quest'ottica, dunque, la famiglia viene chiamata ad assumere un ruolo centrale e preminente di sinergia con le istituzioni statuali al fine di permettere al condannato di aderire al percorso di reinserimento sociale lui più confacente cui la pena deve necessariamente e costituzionalmente tendere, tanto da essere inserito a pieno titolo come uno degli elementi del trattamento di cui all'art. 15 L. n. 354/1975 e

¹ Ministero della Giustizia, statistica online "Detenuti presenti - aggiornamento al 31 agosto 2022", https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pa

[ge?facetNode_1=1_5_45&contentId=SST393945&previousPage=mg_1_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pa)

successive modifiche, rubricata “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (in breve O.P.), stando al quale: “1. Il trattamento del condannato e dell’internato è svolto avvalendosi principalmente dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. 2. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro. 3. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica”.

In definitiva appare evidente come nel nostro ordinamento giuridico la famiglia del detenuto sia considerata come un importante e fondamentale supporto al condannato nell’affrontare il suo percorso rieducativo, influenzando in modo incisivo sull’eventuale esito positivo dello stesso e sul successivo reinserimento nella società: l’incontro con i familiari, la ricezione di corrispondenza e di pacchi, nonché le comunicazioni telefoniche assidue e costanti divengono insomma un elemento di rassicurazione per il detenuto in

un momento spaesante e disorganico come quello della costrizione in istituto penitenziario, riducendone il senso di abbandono e permettendogli di tenere vive le aspettative di un ritorno alla normalità all’esito della pena, con evidenti ricadute positive in termini di giudizio prognostico di non reità futura e di non recidivanza dell’atto delinquenziale.

Il detenuto è insomma in qualche modo indotto dalla reviviscenza della speranza di un ritorno a quella normalità di vita e di affetti interrotta con l’ingresso nell’istituto di pena, a tenere un comportamento in linea con le norme sociali vigenti, disponendosi all’accettazione dello strappo con il sistema valoriale che il proprio comportamento delinquente ha determinato, all’analisi delle circostanze che lo hanno indotto a delinquere e alla ricomposizione di quella scala valoriale che gli permetterà di lasciarsi l’esperienza delinquenziale alle spalle.

2. Il quadro normativo nazionale in materia e le raccomandazioni internazionali in tema di diritti inviolabili dei detenuti

Centrale in questo percorso di valorizzazione del ruolo positivo della famiglia del detenuto e dell’inevitabile

contemperamento tra esigenze punitive statuali e rispetto dei diritti del reo è l'adozione della Legge 26 luglio 1975, n. 354, già in precedenza citata, intesa ad operare un organico quanto irrinunciabile revirement rispetto alla normativa previgente in termini del detenuto e dei suoi diritti.

Prendendo le distanze dalla concezione depersonalizzata di stampo nazionalsocialista di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787 adottato dal primo Governo Mussolini, ove il detenuto era considerato un soggetto altamente pericoloso e perciò da eliminarsi dal tessuto sociale, tanto da concepire il carcere quale luogo assolutamente impenetrabile dall'esterno, la Legge n. 354/1975 riconosce il detenuto quale persona titolare di diritti fondamentali di cui non può essere privata se non in misura minima e comunque solo se strettamente necessario all'esecuzione della pena lui comminata, secondo una nuova filosofia di repressione della delinquenza che vede la pena come un percorso di rieducazione e risocializzazione in un'ottica di recupero e reinserimento del reo, avente apice nella positivizzazione di tali principi all'interno del già citato art. 27 Cost.

Novità fondamentale adottata dal legislatore del 1975, al fine di rendere

effettiva l'idea di personalizzazione e individualizzazione del trattamento penale detentivo, risiede proprio nel disconoscimento del carcere quale luogo impenetrabile all'esterno e nella sua "ricostruzione" in termini di permeabilità, da attuarsi mediante imprescindibili contatti dei detenuti con il mondo esterno.

L'esigenza di mantenere rapporti familiari qualitativamente positivi testé recepita dal legislatore nostrano veniva poi da tempo ribadita in ambito internazionale, come testimoniato già dal disposto di cui all'art. 37 delle Regole Minime per il Trattamento dei detenuti stilate dall'ONU in data 30.08.1955, secondo cui "I detenuti devono essere autorizzati, sotto la necessaria sorveglianza, a comunicare con la loro famiglia e con quei loro amici nei quali si può fare affidamento, a intervalli regolari, sia per corrispondenza sia ricevendo visite".

La centralità dei contatti con la famiglia quale vera e propria modalità del trattamento del detenuto trovava poi conferma anche in ambito europeo, come testimoniato, *ex multis* ed in ordine cronologico, dagli artt. 64 e 65 delle Regole Penitenziarie Europee adottate dal Comitato dei Ministri in virtù dell'art. 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa 12.02.1987², dall'art. 24 rubricato "contatti

² Regole Penitenziarie Europee adottate dal Comitato dei Ministri in virtù dell'art. 15b dello Statuto del Consiglio d'Europa 12.02.1987, art.64 "La detenzione, data la privazione della libertà, è una

punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, eccetto che come condizione accidentale giustificata dalla

con l'esterno" di cui alle Raccomandazioni R(2006)2 indirizzate dal Consiglio d'Europa e del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del 11.01.2006³ ed infine dalle Rules n. 43 e 58 adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale 18-22.05.2015 note come "Mandela Rules", in onore del celebre ex Presidente del Sud Africa Nelson Mandela⁴

Quanto enucleato sul piano sovranazionale è stato recepito dal legislatore

necessità dell'isolamento o di mantenere la disciplina"; art. 65 "Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: a) assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana e con le norme accettate dalla collettività; b) ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale nei detenuti; c) mantenere e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie; d) offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro possibilità di reinserimento nella società dopo la liberazione".

³ Raccomandazioni R (2006)2 Consiglio d'Europa e Comitato dei Ministri del 11.01.2006, art. 24 "1. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone. [...]4. Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali [...]".

⁴ Standard Minimi di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, c.d. Mandela Rules, Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e giustizia penale 18-22.05.2015: Rule 43: "In nessun

all'atto di promulgazione e pubblicazione della succitata Legge n. 354/1975, comunemente riferita quale Ordinamento Penitenziario, che sul piano concettuale dimostra di esprimere il convincimento in base al quale le relazioni affettive del detenuto con la famiglia rappresentano aspetto di alto valore umano importante ed imprescindibile della vita di quest'ultimo che come tale deve essere protetto, implementato e reso effettivo, mentre sul

caso possono aversi restrizioni o sanzioni disciplinari fino alla tortura o per altri trattamenti o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. In particolare, sono vietate le seguenti pratiche: (a) Indefinito isolamento; (b) L'isolamento prolungato; (c) Il posizionamento di un detenuto in una cella buia o costantemente illuminata; (d) La punizione corporale o la restrizione da cibo ed acqua; (e) Pena collettiva.2. Gli strumenti di costrizione non devono mai essere usati come sanzione per reati disciplinari.3. Le sanzioni disciplinari o misure restrittive non devono comprendere il divieto di contatti con la famiglia. I mezzi di contatto con la famiglia possono essere limitati solo per un periodo limitato di tempo e strettamente necessario per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine"; Rule n. 58 "1. I detenuti avranno il permesso, sotto necessaria supervisione, di comunicare con la loro famiglia e i loro amici ad intervalli regolari: a) mediante corrispondenza per iscritto e utilizzando, ove disponibile, la telecomunicazione, gli strumenti elettronici, digitali e qualsiasi altro mezzo; b) mediante ricezione di visite. 2. Dove le visite coniugali sono permesse, questo diritto sarà applicato senza discriminazione, e le donne detenute saranno in grado di esercitare questo diritto su basi eguali a quelle degli uomini. Le procedure avranno luogo e permetteranno che siano rese disponibili per assicurare chiaro ed eguale accesso con dovuto riguardo alla sicurezza e alla dignità".

piano operativo afferma il principio che il reinserimento sociale conseguente al recupero del condannato non può prescindere dal suo mantenimento di legali qualitativamente positivi con la famiglia all'esterno del mondo carcerario, intesa quale aspettativa positiva di liberazione e ritorno alla normalità.

Al fine di dare concreta attuazione a tali prerogative centrale è la disciplina dettata dall'art. 18 L. n. 354/1975 e successive modifiche che, rubricato "Colloqui, corrispondenza e informazioni" nella formulazione attualmente in vigore segnatamente dispone: "1. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici. 2. I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore (...) sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti. 3. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici. 4. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari. 5. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli

internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 6. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento. 7. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. 8. Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. 9. L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento. 10. La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. 11. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto. 12. Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della

corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa”.

Tale disciplina deve poi venir integrata dalle disposizioni attuative di cui al Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 230/2000 (c.d. Reg. Esec.) che, alla generalità della norma, contrappone specifiche disposizioni operative ed organizzative per rendere effettivo il diritto ai colloqui ed alle comunicazioni dei detenuti.

Segnatamente, il *favor familiae* di cui alla disciplina tratteggiata dal combinato disposto di cui alle succitate disposizioni normative è evidente in primis nell'adesione da parte del legislatore ad concetto di familiari e congiunti molto ampio, in grado di ricomprendere non solo coloro legati al detenuto dal vincolo di coniugio, ma anche i conviventi stabili, secondo una valorizzazione sociologica delle dinamiche relazionali che sfugge alla rigida classificazione schematica per favorire il mantenimento di tutti i rapporti di vita ed affettivi costruiti nella realtà fattuale dal detenuto. Conseguentemente sono ammessi ai colloqui tutti i congiunti, non solo i prossimi congiunti.

In secondo luogo, la preminenza del ruolo della famiglia nel buon esito del percorso riabilitativo e di reinserimento sociale del condannato è dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 37 comma 11 D.P.R. n. 230/2000 secondo il quale “Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi”.

3. La disciplina dei colloqui

Quanto alla disciplina dei colloqui con i detenuti, il combinato disposto di cui agli artt. 18 O.P e 37 Reg. Esec. impone la previa richiesta del permesso al colloquio indirizzata dal detenuto al Direttore dell'Istituto Penitenziario (o all'Autorità Giudiziaria procedente nel caso di imputati costretti prima della pronuncia della sentenza di primo grado) sulla base del necessario presupposto della sussistenza di “ragionevoli motivi”. Ciascun detenuto può richiedere fino a sei colloqui mensili, ridotti a quattro nel caso di condannati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto; si tratta inoltre di colloqui ordinari, ossia la cui concessione è svincolata da qualsiasi valutazione discrezionale sulla condotta e la partecipazione da parte del reo ad un

programma di trattamento. Ulteriori deroghe in senso ampliativo del numero di colloqui richiedibili sono poi previste per i soggetti gravemente infermi, o se alla presenza di prole di età inferiore ai dieci anni, o ancora qualora sussistano particolari circostanze. Ciascun colloquio ha durata massima pari ad un'ora, prorogabile se alla presenza di congiunti o conviventi in considerazione di eccezionali circostanze; la durata massima del colloquio è in ogni caso sempre estesa a due ore nel caso di familiari o congiunti residenti in comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto penitenziario ove il reo sta scontando la pena, se nella settimana precedente quest'ultimo non ha usufruito di alcun colloquio e qualora le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentano.

Altro strumento di mantenimento dei rapporti familiari detenuto-esterno è ricompreso al comma 4 dell'art. 18 L. 354/1975 in combinato con l'art. 38 Reg. Esec. ed è rappresentato dalla corrispondenza epistolare, prevista senza limiti quantitativi e qualitativi sia per la posta in arrivo che in partenza, eventualmente derogabile da parte dell'Autorità Giudiziaria con atto motivato. A tal fine la norma di cui all'art. 18 O.P. impone all'Amministrazione Penitenziaria di mettere a disposizione dei detenuti che ne siano eventualmente sprovvisti "gli oggetti di cancelleria necessari". Risulta poi abolita la c.d. "censura preventiva generalizzata" di cui al regolamento del 1931: stando all'art. 38 Reg.

Esec., invero, l'Autorità amministrativa è titolata ad operare un controllo ispettivo sulla corrispondenza ed i pacchi da e per l'istituto carcerario al solo fine di rilevare la presenza di valori o oggetti non consentiti, sempre attuato in modo da garantire l'assenza di controlli sul contenuto degli scritti ivi presenti; tale limite all'ispezione dell'autorità trova però una deroga qualora la direzione abbia il "sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza", potendo in tal caso trattenere la missiva e facendone immediata segnalazione al Magistrato di Sorveglianza o, in caso di imputato sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, all'Autorità Giudiziaria procedente.

Infine, il detenuto può servirsi della corrispondenza telefonica, ammessa dall'art. 18, comma 5, O.P. e art. 39 Reg. Esec., con ciò dimostrando l'attenzione del legislatore per quello che molto spesso diviene il solo strumento di collegamento tra condannato e familiari all'esterno del carcere, specie nel caso di familiari localizzati molto distante dalle strutture detentive o impossibilitati a muoversi per altro motivo. Anche in questo caso, l'ammissione allo strumento di comunicazione presuppone una previa richiesta da parte del detenuto, con conseguente concessione di una telefonata alla settimana con durata massima fissata in

dieci minuti, in ogni caso non tenendo conto della fruizione del colloquio; tale limite viene poi ampliato nel caso di comunicazione con i familiari a seguito di arresto, trasferimento, malattia o decesso o di rientro del detenuto in istituto successivamente un permesso o una licenza.

4. Lo scoppio della crisi pandemica e le misure per fronteggiare i rischi del contagio all'interno delle carceri

Il sistema organizzativo sin qui delineato veniva tuttavia ad essere sospeso a seguito dello scoppio dell'epidemia di SARS-CoV-2, più comunemente noto come Coronavirus o Covid-19, allorquando, dapprima nel febbraio 2020 in Veneto, e successivamente in Lombardia, veniva accertata dalle Autorità sanitarie la circolazione del virus nel territorio nazionale, con l'istituzione delle prime zone rosse circoscritte ad alcuni comuni delle suindicate Regioni e successivamente estese.

Occorre inoltre precisare come, già in data 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, facendo sì che il Consiglio dei Ministri italiano celebratosi il giorno successivo, 31 gennaio 2020, dichiarasse, per sei mesi, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

In tale contingenza emergenziale, attesa l'ignoranza circa i modi del contagio, di veicolazione e di cura del malato, il Governo emanava in data 23.02.2020 il Decreto Legge emergenziale n. 6 recante misure per il contenimento e la gestione sanitaria del fenomeno Covid-19, seguito a stretta ruota da un secondo D.L. 02.03.2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", allo scopo di limitare gli effetti negativi inevitabilmente creati dalla situazione emergenziale sul tessuto socio-economico.

Segnatamente e per quello che in questa sede ci occupa, specifica disposizione veniva dedicata allo svolgimento dei colloqui negli istituti di pena: invero l'art. 10, co. 14, D.L. n. 9/2020 stabiliva in relazione agli istituti penitenziari e agli istituti penali per minorenni ubicati nelle Regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (i.e. Lombardia e Veneto), per il periodo 03.03.2020-31.03.2020, la necessaria celebrazione dei colloqui detenuti-congiunti e/o soggetti con i quali i medesimi abbiano il diritto di conferire ex artt. 18 O.P., 37 Reg. Esec. e D.Lgs. n. 121/2018 in modalità a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e

strumenti tecnologici a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, in tal caso estendendo i limiti di cui all'art. 39 Reg. Esec.; tale modalità da remoto era poi estesa ai colloqui tra detenuti presso strutture detentive ubicate fuori da tali zone rosse e congiunti e/o altri soggetti residenti o che esercitassero la propria attività lavorativa nei comuni del Veneto e della Lombardia classificati zona rossa⁵.

Alla disposizione governativa seguiva l'adozione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di apposita circolare del 25.02.2020, n. 65630,

⁵ D.L. 02.03.2020, n. 9, art. 10, comma 14: “[Omissis] Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che

con la quale, al fine di regolare gli accessi per col-loqui negli istituti di detenzione diversi da quelli di cui al D.L. n. 09/2020 disponeva la possibilità di dare seguito a tale tipo di incontro *de visu*, preventivamente sottoposta ad accertamento, mediante autodichiarazione da parte del visitatore, di assenza di sintomatologia Covid-19 correlata, di non provenire o di non aver soggiornato nei quattordici giorni precedenti in Paesi ad alta endemia o territori nazionali considerati “zona rossa” e di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti stretti con persona positiva al virus⁶.

esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”.

⁶ Circ. n. 65630 del 25.02.2020, D.A.P.: “ACCESSI DALL'ESTERNO E VISITE: Particolare attenzione da parte del personale addetto all'area esterna e all'ufficio colloqui dovrà essere posta in relazione agli accessi in istituto da parte di persone non appartenenti all'Amministrazione penitenziaria o alla ASL, ivi compresi gli addetti agli approvvigionamenti e rifornimenti. A tale proposito, si ritiene indispensabile che i visitatori osservino un comportamento responsabile, mediante autodichiarazione in cui attestino di non presentare sintomi (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil Covid-19/polmonite), di non provenire o di non aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta endemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena, di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da Covid-19. In caso di dichiarazione positiva, dovrà essere interdetto l'accesso in Istituto, definendo con l'unità di crisi locale il percorso di invio alle ASL di riferimento. Gli istituti penitenziari, privi di

Tuttavia la mutevolezza delle circostanze legata all'assunzione da parte della diffusione del virus di portata sempre più ampia, induceva il D.A.P., in data 26.02.2020, all'adozione di una specifica Nota n. 4492.U con la quale, tra i vari provvedimenti, invitata gli istituti penitenziari siti in Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Sicilia a sostituire i colloqui dei detenuti con familiari o terze persone, diverse dai difensori, con i colloqui a distanza mediante le apparecchiature in dotazione agli istituti penitenziari (i.e. Skype) e con la corrispondenza telefonica.

In data 08.03.2020 venivano emanati da parte del Governo italiano due provvedimenti, rispettivamente il DPCM n. 11/2020 ed il D.L. n. 11/2020, con i quali veniva incisa nuovamente la materia dei colloqui tra i detenuti ed i soggetti cui gli stessi hanno diritto. In special modo l'art. 2, comma 8, D.L. n. 11/2020 stabiliva il

necessario svolgimento dei colloqui dei detenuti con familiari o soggetti aventi diritto a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'Amministrazione Penitenziaria e minorile o mediante collegamento telefonico, sino alla data del 22.03.2020⁷. A tale atto normativo seguiva il disposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 11, il quale prevedeva, sino alla data del 03.04.2020, la celebrazione dei colloqui visivi dei detenuti in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata specificatamente prevista dalle norme di cui al Regolamento Esecutivo D.P.R. n. 230/2000 per questa modalità di comunicazione, disponendo altresì la possibilità di autorizzazione di colloqui personali *de visu* in presenza di casi eccezionali e a condizione che venisse garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Tale modalità di colloquio veniva in seguito prorogata mediante l'adozione del D.L. 17 aprile 2020 n. 18 e del D.P.C.M. 26

assistenza medica h24, chiederanno alle locali Prefetture di impartire direttive alle Forze di Polizia, al fine di limitare gli accessi dalla libertà agli orari in cui è presente il medico del penitenziario.

⁷ Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029) (GU n. 60 del 8-3-2020), art. 2, co. 8: "Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o

con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

aprile 2020, atteso il perdurare ed anzi l'aggravarsi della contingenza pandemica che comportava l'introduzione di misure privative della libertà di movimento e circolazione per tutti i cittadini che non avessero motivi di esigenze di carattere sanitario o lavorativo.

L'adozione della disposizione di cui al D.L. n. 11 del 08.03.2020 provocava l'insorgere in varie carceri italiane di una vera e propria ondata di rivolte con noti esiti drammatici, rivolte che traevano origine, come in seguito accertato dalla Commissione Ispettiva all'uopo istituita dal D.A.P. e presieduta dall'ex Procuratore Sergio Lari, dato il terreno "reso fertile dalle insoddisfazione della popolazione detenuta per la poco dignitosa qualità della vita penitenziaria", dall'emanazione "del decreto legge numero 11 dell'8 marzo 2020 con cui sono state introdotte drastiche limitazioni alla vita sociale dei detenuti, prima fra tutte la sospensione dei colloqui in presenza con i familiari" che "ha comportato per i detenuti l'impossibilità di ricevere i generi di conforto che solitamente i familiari portano in quelle occasioni ed ha fatto sorgere il timore di non potere fruire dei video colloqui in sostituzione di quelli in presenza a causa delle note carenze informatiche e strutturali degli istituti penitenziari".

Pertanto per fronteggiare le rivolte carcerarie e nel tentativo di mitigare le gravose disposizioni dettate dall'emergenza pandemica rispetto ai colloqui con i familiari

e gli altri aventi diritto da parte dei detenuti, l'Amministrazione penitenziaria provvedeva ad adottare una serie di Circolari, tra cui la Circ. n. 84702 relativa la richiesta di organizzazione di esami universitari, di laurea e colloqui didattici docenti – studenti universitari detenuti al regime di media sicurezza e AS3 mediante videoconferenza e/o Skype, unitamente all'autorizzazione all'uso della posta elettronica da parte dei detenuti studenti universitari per comunicazioni celeri con i docenti ed in generale la possibilità per i detenuti al regime di media sicurezza e AS3 di ricorrere alla posta elettronica per le comunicazioni con i propri familiari; analogamente la Circ. n. 95149 del 20.03.2020 annunciava la stipula di una partnership tra il D.A.P. e il gestore di telefonia mobile TIM per la messa a disposizione di un totale di 1600 apparati mobili utilizzabili per telefonate e videochiamate tra i ristretti ed i loro familiari, nonché invitava i singoli Direttori degli istituti penitenziari a mettere in condizione i familiari, nell'impossibilità di far pervenire pacchi all'interno della struttura detentiva, di operare bonifici online in favore della popolazione detenuta.

Spiccato rilievo merita poi l'adozione da parte del D.A.P. di una Circolare ad hoc del 12 marzo 2020, n. 80474.2, "Disposizioni in merito ai colloqui visivi e telefonici dei detenuti di Alta Sicurezza" con la quale veniva autorizzata l'esecuzione dei colloqui telefonici anche mediante l'uso dei cellulari,

L'uso della piattaforma "Skype for business" per videochiamate con i familiari aventi diritto ed i colloqui detenuto-difensore; relativamente poi i detenuti al regime derogatorio di cui all'art. 41 bis O.P. veniva confermata, oltre la possibilità di colloqui telefonici con gli aventi diritto, la fruibilità di colloqui visivi, tenuto conto dell'uso del vetro divisorio a garanzia della separazione tra i soggetti, ovviamente con la precauzione per i familiari consistente nell'indosso di apposita mascherina e la sanificazione degli ambienti dopo i colloqui.

In data 10 maggio 2020 il legislatore nazionale adottava il Decreto Legge n. 29, con il quale veniva stabilito che, "al fine di consentire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie idonee a prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 19 maggio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati [...] possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti" di cui all'art. 39 Reg. Esec. Inoltre, il secondo comma della disposizione in commento prevedeva che fosse il Direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni a stabilire, nei limiti di legge, il

numero massimo di colloqui da svolgere in presenza, fermo il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona. Tale disposizione normativa veniva integrata da apposita circolare del D.A.P. n. 156964 del 12.05.2020 recante le linee operative ed organizzative per la ripresa dei colloqui in presenza ex artt. 18 O.P. e 37 D.P.R. n. 230/2000, sollecitando a fini di omogeneità delle disposizioni di cui ai Direttori dei singoli istituti di pena, la limitazione a due colloqui *de visu* mensili per detenuto alla presenza di un sola persona ammessa, dotati di appositi DPI, con l'uso di mezzi divisorii in quanto ritenuti opportuni al fine di minimizzare il rischio di contagio, in locali all'uopo destinati e in ogni caso sufficientemente ampi per poter permettere la distanza di almeno un metro da ciascun componente del gruppo ammesso contemporaneamente al colloquio, da prenotarsi a mezzo di piattaforma online messa a punto dal singolo istituto.

Tale disciplina trovava in seguito positivizzazione a opera dell'art. 2-quater della L. n. 70 del 25 giugno 2020 che convertiva con modificazioni il Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020. Inoltre il successivo art. 2-quinquies L. n. 70/2020 sul versante delle conversazioni telefoniche non sostitutive dei colloqui in presenza stabiliva la possibilità di concessione della relativa autorizzazione, quando non riguardi i detenuti sottoposti al regime previsto

dall'articolo 41-bis Ord. pen., oltre i limiti di cui all'art. 39, comma 2, Reg. Esec., in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto, nonché la possibilità di disporsi conversazione telefonica, addirittura una volta al giorno, ove siano coinvolti figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, la persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere (mentre quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana).

Al fine di chiarire la gestione della vita negli Istituti Penitenziari nel tempo successivo al 30 giugno 2020, il D.A.P. adottava la circolare n. 230491 del 30.06.2020 ove, per i colloqui detenuti – familiari e soggetti esterni alla vita del carcere, con la quale veniva disposta la cessazione, a partire dal successivo 01.07.2020, della vigenza delle disposizioni di cui all'art. 2-quater L. conv. n. 70/2020 e conseguentemente del potere conformativo delle note dell'Amministrazione, al contempo permanendo la facoltà del detenuto al regime di media sicurezza di

chiedere lo svolgimento di colloqui con i propri congiunti ai sensi dell'articolo 18 O.P. Veniva al contrario riconosciuta la vigenza delle prescrizioni idonee al contenimento dei colloqui in presenza, con la garanzia di almeno un colloquio mensile previsto dal comma 2, non risultando tale disposizione sottoposta al termine del 30 giugno, rimanendo comunque tale forma di contatto diretto del tutto preferibile agli altri strumenti di collegamento del detenuto con il mondo all'esterno della dimensione carceraria. In tale ottica veniva inoltre riconosciuta la possibilità di consentire ai detenuti la fruizione di colloqui prolungati (di due o più ore) sempre nel rispetto del numero previsto all'art. 37 del D.P.R. 230/2000, da computare con quelli effettuati in videochiamata ex art. 18 O.P.

Epilogo della vicenda emergenziale in materia di colloqui tra i detenuti ed i soggetti all'esterno delle mura carcerarie è rappresentato dalla Legge 17 luglio 2020, che, convertendo l'art. 221, comma 10 del D.L. 10.05.2020 n. 34, in merito ai colloqui “a distanza” tra i detenuti e l'esterno del mondo penitenziario introduceva una disciplina particolare, stabilendo che, su richiesta dell'interessato o quando la misura risulti indispensabile per la salvaguardia della salute, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati possano svolgersi a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui

dispone l'Amministrazione penitenziaria o mediante corrispondenza telefonica, la quale, negli stessi casi, può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, Reg. Esec. Pertanto sulla scia di tali disposizioni, numerose realtà penitenziarie autorizzavano, in via alternativa rispetto all'utilizzo della piattaforma Skype for business, lo svolgimento di videochiamate mediante l'applicativo Whatsapp, talvolta attivato per mezzo di apparecchi di telefonia mobile, all'uopo acquistati dalla stessa Amministrazione; inoltre, con specifico riferimento alle persone detenute e internate inserite nel circuito dell'articolo 41-bis Ord. pen., l'Amministrazione ha proceduto, a partire da alcune pronunce della Magistratura di sorveglianza e della Corte di cassazione, ad autorizzare, in presenza di situazioni di impossibilità di movimento prevalentemente correlate all'emergenza pandemica o riconducibili a evenienze comunque eccezionali, le videochiamate mediante il sistema telematico della Rete unitaria giustizia del Ministero della giustizia, già utilizzato per le videoconferenze per motivi di giustizia.

Infine, occorre precisare che con successive note, a partire dall'ottobre 2020, l'Amministrazione Penitenziaria ha in ogni caso riconosciuto la possibilità, atteso il

perdurare anche se scemato per virulenza del contagio da Covid-19, di ridurre e/o sospendere temporaneamente le occasioni di contatto tra la popolazione detenuta ed il personale proveniente dall'esterno, una misura di tipo generale da informarsi ai principi di proporzionalità, gradualità e temporaneità degli interventi⁸.

Specificatamente, la Nota D.A.P. 236564.U del 22.06.2021, dando atto dell'esiguità della popolazione carceraria allo stato colpita da infezione attiva da Covid-19, peraltro circoscritta in pochi istituti penitenziari della penisola italiana, nonché della massiccia adesione alla campagna vaccinale di prevenzione della contrazione del virus in questione, e considerato infine il parere positivo emesso dal Comitato Tecnico Scientifico il 16 giugno 2021, veniva ribadito il privilegiarsi dei colloqui in presenza, dando in ogni caso la massima possibilità ai detenuti e agli internati di mantenere i rapporti con la famiglia attraverso la modalità del video-colloquio e l'aumento del numero delle telefonate oltre i limiti previsti del Reg. Esec⁹.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 e via via prorogato, cessava il 31 marzo 2022, con una serie di misure destinate a perdere efficacia nel breve periodo ad eccezione delle

⁸ Cfr. Nota congiunta. D.A.P. 22.10.2020 n. 373655.U e Nota congiunta. D.A.P. 10.11.2020 n. 401524.U.

⁹ Cfr. Nota D.A.P. 22 giugno 2021, n. 236564.U e annessa circolare di trasmissione.

sole disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e delle residenze per anziani e le preclusioni per l'accesso a detti locali.

Alla fine del mese di settembre 2022 è stata infine approvata la circolare n. 3696/6146 il cui scopo dichiarato è “favorire il ricorso alle videochiamate, strumenti di comunicazione ritenuti idonei ad agevolare il mantenimento delle relazioni familiari e dall'altro a soddisfare le imprescindibili esigenze di sicurezza”.

Tale forma di comunicazione, già introdotta in via sperimentale nel corso dell'emergenza pandemica, diventa una modalità ordinaria, al fine di garantire il diritto costituzionale di ogni individuo al mantenimento delle relazioni socio familiari. Le videochiamate vengono estese a tutti i circuiti penitenziari salvo al regime speciale previsto dall'art. 41 bis O.P.

Alla luce del numero elevatissimo di suicidi nell'anno in corso (65 alla fine del mese di settembre 2022), il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha ritenuto che colloqui e telefonate assumano una “funzione fondamentale sul piano trattamentale, quale modalità di conservazione delle relazioni sociali e affettive nel corso dell'esecuzione penale e quale strumento indispensabile per garantire il benessere psicologico delle persone detenute, al fine di attenuare quel senso di lontananza dal mondo delle relazioni

affettive, che è alla base delle manifestazioni più acute di disagio psichico, spesso difficilmente gestibili dal personale e che, non di rado, possono sfociare in eventi drammatici”.

La circolare, tuttavia, richiamando ed esortando i Direttori delle Carceri ad esercitare il proprio potere, è quindi connotata da un'applicazione discrezionale e quindi foriera di potenziali disparità di trattamento fino a che non verrà regolata dal legislatore o, comunque, si trasformi in una prassi generalizzata. La circolare del D.A.P. stabilizzando le videochiamate e le telefonate dei “ristretti” ai loro familiari rappresenta dunque un passo in avanti, ma insufficiente, atteso in particolare il limite di dieci minuti a settimana che appare insufficiente a garantire l'adeguato mantenimento delle relazioni affettive.

